

ASSOCIAZIONE GRUPPO APOLLO

IL MERCATO DELL'ARTE IN ITALIA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO APOLLO

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

- 1.1 È costituita, ai sensi dell'Art. 36 c.c., l'associazione denominata "*Associazione Gruppo Apollo*" o, in alternativa, "*Gruppo Apollo*", con sede legale in Via Montenapoleone 20, 20121 Milano ("**Associazione**").
- 1.2 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
- 1.3 L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie sarà disciplinato da apposito regolamento.
- 1.4 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2035, salvo quanto disposto dall'Art. 13.

Art. 2 - Finalità

- 2.1 L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e non consegue fini economici.
- 2.2 Essa persegue la finalità di monitorare e sostenere la filiera dell'arte e dei beni di interesse culturale in Italia, con particolare riguardo alla loro circolazione in ambito nazionale ed internazionale, formulando proposte di riforma delle norme vigenti, al fine di migliorare e rendere più efficiente la funzione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano anche mediante azioni di incentivo e di sostegno del collezionismo e della fruizione dell'arte in Italia e dell'arte italiana all'estero.

Art. 3 - Oggetto

- 3.1 L'attività della Associazione avrà ad oggetto, in via principale, l'avvio ed il mantenimento di un costante dialogo con le istituzioni italiane e, in particolare, con il Ministero della Cultura e le sue articolazioni periferiche.

Tale attività includerà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione di e partecipazione a consultazioni, dialoghi, comitati e tavoli con la

Pubblica Amministrazione;

- la costituzione di gruppi di lavoro, il finanziamento e la conduzione di studi e ricerche, anche svolti da soggetti terzi;
- la formulazione e presentazione di proposte di leggi, decreti, regolamenti, circolari, atti di indirizzo che possano interessare la filiera dell'arte in Italia;
- lo svolgimento di attività culturali, iniziative di divulgazione della propria attività e promozione del proprio scopo.
- altre attività conformi alle previsioni statutarie.

3.2 Inoltre, l'Associazione potrà:

- istituire premi e borse di studio coerenti con la sua finalità;
- organizzare eventi privati e di divulgazione, eventi culturali quali manifestazioni, conferenze e simili;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operano per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione;
- curare l'attività editoriale, sia mediante la stampa dei risultati di ricerca di studi propri, di articoli e pubblicazioni, sia mediante l'edizione di opere di terzi, in ogni formato e su ogni mezzo, analogico e digitale.

3.3 L'Associazione svolgerà attività di comunicazione e dialogo istituzionale in relazione a temi di interesse per la filiera dell'arte.

3.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, infine, svolgere altre attività, anche di natura commerciale, conformi e connesse alle finalità dell'Associazione.

3.5 Resta in ogni caso esclusa la tutela, diretta o indiretta, di qualsiasi interesse economico degli Associati, anche successivamente a recesso, esclusione o comunque cessazione dal vincolo associativo ovvero scioglimento o estinzione dell'Associazione.

3.6 L'Associazione può comunque svolgere qualsiasi attività connessa e/o commerciale in via sussidiaria e/o meramente strumentale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Titolo II - Associati

Art. 4 - Associati

4.1 Gli Associati si dividono in:

- 1.a. Associati fondatori
- 1.b. Associati ordinari

(congiuntamente, “**Associati**”, e ciascuno, un “**Associato**”).

Sono Associati fondatori coloro ai quali tale qualifica è stata attribuita in sede di atto costitutivo e, nel dettaglio:

Bruno Botticelli, in qualità di Presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia (AAI), con sede in Firenze, via del Parione 11 (Palazzo Corsini)

Peter Burgmann, in qualità di legale rappresentante di Dorotheum S.R.L. - Dorotheum GmbH & Co. KG. Con sede in Bolzano, via Orazio 19

Cristiano De Lorenzo, in qualità di rappresentante legale di Christie’s International S.A. Filiale Italiana e preposto della sede secondaria, sita in Milano, via Clerici 5, con sede principale in Ginevra (CH), Place de la Taconnerie 8

Alvise di Canossa, in qualità di Presidente di Logistica Arte, con sede in via Cornalia 19, Milano, ed in qualità di legale rappresentante di Arteria s.r.l. con sede in Milano, via Cino del Duca 2

Sonia Farsetti, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Case d’Asta (ANCA) con sede in Roma, Piazza dei Caprettari 70

Henrik R. Hanstein, in qualità di legale rappresentante di Kunsthaus Lempertz, con sede in 50667 Koeln (Germania), Neumarkt 3

Giuseppe Iannaccone (C.F. NNCGPP55S25A509L), nato ad Avellino (AV) in data 25 novembre 1955, in qualità di collezionista d’arte.

Filippo Lotti, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di Sotheby’s Italia s.r.l. con sede in Milano, corso Venezia 16 (Palazzo Serbelloni)

Clarice Pecori Giraldi, in qualità di legale rappresentante di CPG Art Advisory s.r.l. con sede in Milano, via San Calimero 19

Fabrizio Pedrazzini, in qualità di Presidente della Federazione Italiana Mercanti d’Arte (FIMA), con sede in Milano, Corso Venezia 51

Felice Pirro, in qualità di legale rappresentante di Shipping Team s.r.l. con sede in Milano, via dell’Unione 3

Stefano Redaelli, in qualità di Amministratore Unico di Il Ponte Casa d’Aste s.r.l., con sede in Milano, Via Pontaccio 12

Mauro Stefanini, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Galleria di Arte Moderna e Contemporanea (ANGAMC) con sede in Milano, via degli Olivetani 8

Emilie Volka, in qualità di Direttore della sede italiana di Artcurial s.a.s. (Société anonyme) con sede in Parigi (FR), 7 Rond point des Champs-Élysées Marcel-Dassault

Guido Wannenes, in qualità di rappresentante legale di Art Auctions s.r.l. con sede in Genova, Piazza di Campetto 2

Christopher David Watson, in qualità di rappresentante legale di Bonhams 1793 Ltd con sede in Londra (GB), Montpellier Galleries Snc

Martin Wilson, in qualità di Chief General Counsel di Phillips Auctioneers LLC con sede in Londra (GB), Berkeley Square 30 (Preposto della sede secondaria di Milano, via Monte di Pietà 1A: Paul De Bono)

Sono Associati ordinari le persone fisiche o giuridiche ovvero le società, italiane o straniere, le associazioni non riconosciute, i comitati, che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, presentino domanda di adesione al Presidente dell'Associazione, anche su invitato del Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione di un Associato ordinario è rimessa alla decisione insindacabile dell'Assemblea, previa deliberazione e su proposta del Consiglio Direttivo ed è condizionata al pagamento del contributo stabilito su base annua dallo stesso Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'ammissione, i candidati Associati ordinari dovranno dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione e di approvarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, di avere sempre operato e di impegnarsi per il futuro ad operare nel pieno rispetto della legge e di aver tenuto ed impegnarsi a tenere per il futuro una condotta professionale conforme ai più elevati standard di diligenza e di correttezza, anche nei confronti dei propri concorrenti.

- 4.2 Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e ad osservarlo secondo i principi di buona fede e correttezza.
- 4.3 Gli Associati devono corrispondere all'Associazione il contributo stabilito su base annuale dal Consiglio Direttivo.
- 4.4 Gli Associati hanno diritto a prendere parte alle riunioni dell'Assemblea ed a partecipare alle relative delibere.
- 4.5 La partecipazione degli Associati all'Associazione è a tempo indeterminato. Il decesso, l'esclusione o il recesso dell'Associato determina lo scioglimento del rapporto associativo tra l'Associato e l'Associazione. La qualità di Associato non è trasmissibile per atto tra vivi o *mortiscausa*. In caso in cui l'Associato sia una persona giuridica, una società, italiana o straniera, ovvero un'associazione non riconosciuta o un comitato, lo scioglimento dello stesso determina lo scioglimento del rapporto associativo tra l'Associato e l'Associazione. Il recesso da parte di un Associato dovrà essere comunicato mediante raccomandata A/R indirizzata alla sede dell'Associazione o via PEC, ed avrà effetto immediato al momento della ricezione della relativa comunicazione.
- 4.6 L'esclusione di un Associato potrà avvenire a seguito di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e in conseguenza a gravi violazioni degli obblighi associativi, inclusi - a titolo esemplificativo - quelli di cui alla clausola 4.1, ultimo comma, di

perdita dei requisiti di ammissione, incluso – a titolo esemplificativo – il mancato pagamento del contributo stabilito su base annuale dal Consiglio Direttivo o di svolgimento di attività incompatibili e/o pregiudizievoli rispetto agli scopi dell'Associazione. La decisione di esclusione del Consiglio Direttivo è insindacabile ed avrà effetto dal momento della comunicazione della delibera all'Associato escluso.

Titolo III - Organi

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente dell'Associazione;
- i Vice-Presidenti dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 6 - Assemblea

6.1 L'Assemblea ha il potere di:

- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- definire le linee-guida relative alle attività dell'Associazione che dovranno essere attuate dal Consiglio Direttivo;
- ammettere nuovi Associati a far parte dell'Associazione, in base alla clausola 4.1 dello Statuto;
- approvare il rendiconto annuale economico-finanziario;
- approvare i regolamenti interni dell'Associazione;
- modificare il presente Statuto;
- pronunciarsi su ogni altra questione su cui sia chiamata a deliberare dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

6.2 L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e si riunisce presso la sede sociale o altrove mediante convocazione del Presidente dell'Associazione. L'Assemblea può essere condotta per via esclusivamente telematica, previa identificazione dei partecipanti, ove indicato nella convocazione della riunione.

6.3 Ogni Associato può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, inviata anche per e-mail.

6.4 Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

- 6.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di singoli membri del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno.
- 6.6 La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente dell'Associazione ed è inviata dal Segretario con e-mail (indicante il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno), agli Associati con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. In casi di particolare urgenza, il preavviso è ridotto a 2 (due) giorni.
- 6.7 L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione, con la maggioranza degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero degli Associati presenti e delibera a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente dell'Associazione. L'Assemblea può svolgersi in presenza ovvero tramite mezzi telematici e di videoconferenza (piattaforma zoom o altre simili). Nei casi in cui l'Assemblea si tenga in presenza, la partecipazione in Assemblea può effettuarsi anche tramite collegamento da remoto o a distanza, attraverso idoneo mezzo di comunicazione, purché sia assicurata l'identificabilità dei partecipanti. Le delibere che hanno ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione o la modifica dello Statuto dovranno essere adottate con un quorum deliberativo pari a 3/4 degli Associati in prima convocazione e pari a 3/4 degli Associati presenti in seconda convocazione.
- 6.8 Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti, e devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 - Presidente e Vice-Presidenti dell'Associazione

- 7.1 Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, anche in sede processuale, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 7.2 Il Presidente dell'Associazione ed i due Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per 2 anni, senza limiti di mandato. In sede di atto costitutivo viene nominato un Presidente e un solo Vice-Presidente che sono rispettivamente le signore Sonia Farsetti e Clarice Pecori Giraldi.
- 7.3 In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, il Presidente dell'Associazione è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente che abbia ricevuto apposita delega dal Presidente, che assume anche in tale caso ed in via disgiunta la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 7.4 Il Presidente dell'Associazione ed i Vice-Presidenti, in via disgiunta e conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, provvedono al conseguimento

delle finalità dell'Associazione ed al suo buon funzionamento.

In particolare, a titolo esemplificativo, il Presidente, ovvero in sua sostituzione e con poteri disgiunti, il Vice-Presidente delegato:

- dispongono la convocazione e presiedono l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, predisponendo gli ordini del giorno delle relative adunanze;
- attuano le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- controllano l'osservanza delle leggi, del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi;
- presentano ed illustrano all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e l'inventario dei beni mobili ed immobili, rispettivamente redatti dal Consiglio Direttivo e dal Segretario, per la loro approvazione;
- adempiono agli incarichi conferiti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- coordinano l'attività degli organi associativi.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione, fatte salve le attività riservate all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.
- 8.2 Fatto salvo il primo Consiglio Direttivo, nominato nell'Atto Costitutivo, i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea alla scadenza del mandato. Il mandato del Consiglio Direttivo dura due anni e comunque fino ad approvazione del bilancio del secondo anno. In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il membro cooptato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
- 8.3 La convocazione del Consiglio Direttivo è disposta dal Presidente o da uno dei Vice-Presidenti dell'Associazione, anche su richiesta di un membro del Consiglio Direttivo.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato con e-mail del Segretario indicante il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno, nonché spedita ai suoi componenti con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso di urgenza, le convocazioni possono essere eseguite con mezzo equipollente, purché vi sia riscontro di avvenuta ricezione, con almeno 24 ore di preavviso.
- 8.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche attraverso mezzi telematici e di videoconferenza (piattaforma zoom o altre simili). In ogni caso, la partecipazione alle riunioni può avvenire anche mediante collegamento da remoto o a distanza, attraverso idoneo mezzo di comunicazione, purché sia assicurata l'identificabilità dei partecipanti.

- 8.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse previsioni di legge o di Statuto. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della riunione.
- 8.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo obbligano tutti i suoi membri, anche se assenti o dissenzienti, e devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 8.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente all'uopo delegato. In caso di assenza di entrambi, dal secondo Vice Presidente ovvero dal più anziano di età dei presenti.
- 8.9 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale resta a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
- 8.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 2 e per la realizzazione dell'oggetto sociale di cui all'Art. 3.

Art. 9 - Segretario

- 9.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica 2 anni e la sua carica è rinnovabile.
- 9.2 Il Segretario, conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo:
- invia, dietro disposizione del Presidente o del Vice-Presidente, la convocazione dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - redige l'ordine del giorno delle adunanze degli Organi dell'Associazione, nonché le note e le comunicazioni associative;
 - trascrive in ordine cronologico, su apposito registro, i verbali delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - cura la corrispondenza dell'Associazione, conservandone copia;
 - tiene copia del rendiconto economico-finanziario dell'Associazione e dell'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - cura l'invio delle copie dei verbali delle deliberazioni degli organi dell'Associazione agli associati ed ai componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Tesoriere

- 10.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica 2 anni, senza limiti di mandato.

10.2 Il Tesoriere, conformemente alle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, si occupa della tenuta dei conti dell'Associazione e mantiene aggiornata la situazione del Fondo Comune e del patrimonio dell'Associazione. Redige un prospetto di entrate e uscite con cadenza trimestrale che rimette all'approvazione del Consiglio Direttivo. Redige il Rendiconto Annuale di cui all'art. 12. Si occupa della raccolta delle quote associative versate da parte degli Associati. Svolge ogni altra attività che gli sia demandata dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e/o dall'Assemblea, attinente alla gestione delle risorse economiche dell'Associazione.

Titolo IV - Fondo Comune e Gestione Economica

Art. 11 - Fondo Comune

- 11.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo Comune, il quale comprende tutti i beni mobili ed immobili e i crediti che, a qualsiasi titolo, siano divenuti di proprietà dell'Associazione.
- 11.2 Il Fondo Comune comprende, in particolare, le quote e i contributi associativi, oltre ad eventuali atti di liberalità, disposizioni testamentarie, donazioni ed elargizioni a favore dell'Associazione disposti a qualsiasi titolo dagli Associati e/o da terzi.
- 11.3 L'Associazione potrà avvalersi di qualsiasi forma di finanziamento, sovvenzione, contributo e/o agevolazione di fonte pubblica e/o privata, nazionale, dell'Unione europea e/o straniera.
- 11.4 Gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative.
- 11.5 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- 11.6 È fatto divieto all'Associazione di distribuire agli Associati e/o a terzi, in qualsiasi modo e/o forma, anche indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vigenza dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 12 - Esercizio Finanziario; Rendiconto Annuale; Bilancio Preventivo

12.1 L'Esercizio Finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno. Per ogni Esercizio Finanziario, l'Associazione redige un rendiconto economico-finanziario e un bilancio preventivo.

- 12.2 Il rendiconto economico-finanziario è redatto nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
- 12.3 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato. Esso deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo in relazione all'Esercizio Finanziario successivo.
- 12.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione degli Associati. Esso viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione all'Esercizio Finanziario precedente.

Titolo V. Disposizioni Finali

Art. 13 - Scioglimento

- 13.1 È causa di scioglimento dell'Associazione la deliberazione assunta in tal senso dalla dall'Assemblea, che delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 degli Associati.
- 13.2 Inoltre, l'Associazione si scioglierà qualora, per qualsiasi ragione, non fosse possibile lo svolgimento o il perseguimento della propria attività o finalità, su delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità, ovvero qualora il Consiglio Direttivo non possa esercitare le proprie funzioni, in modo continuativo e permanente, con deliberazione assunta dall'Assemblea.
- 13.3 L'Assemblea, in caso di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del Fondo Comune, secondo legge.
- 13.4 Allo scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo le scelte dei liquidatori ed in conformità alle indicazioni fornite dall'Assemblea e alla legge.

Art. 14 - Rappresentanza

- 14.1 La rappresentanza legale e in giudizio dell'Associazione spetta al Presidente o, in via disgiunta, da uno dei Vice Presidenti appositamente delegato dal Presidente, con atto scritto.

Art. 15 - Foro Competente

- 15.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, ovvero i facenti parte l'Associazione, inclusi i membri del Consiglio Direttivo, anche in relazione

all'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto e/o dell'Atto costitutivo

dell'Associazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16 - Rinvio

16.1 Per quanto non espressamente previsto, sono applicabili le disposizioni del codice civile.

Art. 17 - Contrasto con l'Atto Costitutivo

17.1 In caso di contrasto tra l'Atto Costitutivo e il presente Statuto, prevarrà quest'ultimo.

Art. 18 - Modifiche

18.1 Il presente Statuto può essere modificato solo previa delibera dell'Assemblea con voto favorevole della maggioranza pari a 3/4 degli Associati in prima convocazione e con la maggioranza pari a 3/4 dei presenti in seconda convocazione-

Milano, 28 Febbraio 2024